

Statuto dell'Associazione "OPTO"

PRIMA PARTE – costituzione, scopi, soci.

Art. 1 Costituzione

È costituita un'associazione, denominata "OPTO" con sede in Roma, Circonvallazione Clodia, numero civico 163/167, CAP 00195, nel seguito definita brevemente l'associazione. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2 Scopi e Finalità

L'associazione, democratica, apolitica ed apartitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa: ha come obiettivo l'orientamento formativo e la formazione scolastica ed extrascolastica. Promuove e divulga la cultura dell'orientamento in uscita presso le scuole secondarie di secondo grado di tutta la nazione, rivolgendosi soprattutto agli studenti delle classi quarte e quinte.

L'associazione ha individuato nove distinte aree di interesse, sulla base delle quali sono stati creati dei percorsi d'orientamento finalizzati all'inserimento nel mondo della formazione e del lavoro.

Le aree prendono spunto dagli indirizzi scolastici esistenti e da studi ed indagini svolti, durante i quali sono stati intervistati ragazzi a campione, incrociando le scelte post diploma che avevano intrapreso in relazione all'indirizzo scolastico di appartenenza.

Questa indicazione di massima, tuttavia, non limita la possibilità, da parte di quanti stanno conseguendo il diploma, di reperire informazioni relative ad altri ambiti rispetto all'indirizzo scolastico al quale sono iscritti. Una volta registrati al sito dell'associazione, gli studenti potranno muoversi trasversalmente da un'area all'altra, in base alle proprie attitudini e ai propri interessi, ritrovando in OPTO un fondamentale punto di riferimento per aprirsi a orizzonti apparentemente distanti dal loro percorso scolastico.

L'accurato ascolto degli utenti, unito alle molteplici partnership stipulate con i maggiori enti nazionali di formazione professionale e culturale, permettono ad OPTO di stimolare una scelta consapevole e avvicinare la domanda e l'offerta di percorsi formativi.

Per ogni ambito sono previsti eventi di approfondimento, incentrati sulle possibilità formative e professionalizzanti da prendere in considerazione dopo il diploma o sulle informazioni da reperire per l'immediato inserimento lavorativo.

Le attività portate avanti da OPTO, grazie al prezioso supporto dei dirigenti scolastici e dei docenti responsabili dell'attività di orientamento in uscita, hanno come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari agli

studenti che si apprestano a compiere una scelta determinante sul proprio futuro, accogliendo domande e chiarimenti e proponendo soluzioni a dubbi leciti rispetto a questa delicata fase della loro vita.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'associazione si propone di:

- a) svolgere attività editoriale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'associazione;
- b) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti e per chi fosse in genere alla ricerca di una formazione professionale idonea;
- c) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza dell'orientamento e della formazione professionale. A tal proposito sarà anche possibile stipulare convenzioni con enti pubblici e/ privati, commerciali e non commerciali.
- d) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per chi si occupa nell'ambito dell'associazione dell'orientamento professionale;
- e) in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.3 I Soci

Sono soci tutte le persone maggiorenni che, per proprio interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi in riferimento al mercato del lavoro, all'orientamento e alla formazione lavorativa, vogliono aderire alle attività dell'associazione e che avendone fatta richiesta ne ottengano l'ammissione dal consiglio direttivo.

La domanda, su moduli prestampati da ritirare presso la sede, sarà indirizzata al presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statuarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi.

I soci si dividono in ordinari e sostenitori.

I soci ordinari sono coloro, che a domanda, chiedono di far parte dell'associazione. La partecipazione dei soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'associazione. I soci devono accettare integralmente le norme statuarie e regolamentari e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del consiglio direttivo. I soci fondatori, indicati nell'atto costitutivo, sono di diritto soci ordinari.

I soci sostenitori sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.

L'associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

La qualifica di socio, ordinario e sostenitore, si perde per i seguenti motivi:

1. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al consiglio direttivo;
2. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del consiglio direttivo;
3. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal consiglio direttivo e, in caso di appello, dall'assemblea che decide in via definitiva;
4. inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale. In casi particolarmente gravi e motivati, il consiglio direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'assemblea, personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

SECONDA PARTE – Organi dell'associazione.

Art.4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente

Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività sociali svolte dai soci possono essere retribuite, in base all'attività esercitata e possono ricevere indennizzi, nei casi in cui anticipano somme in nome e per conto dell'associazione, e solo se impegnati nello svolgimento delle attività della stessa.

Art.5 L'Assemblea generale dei soci

L'assemblea generale, in veste ordinaria o straordinaria, dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è presieduta dal presidente, o in sua assenza dal socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione prevarrà l'anzianità anagrafica). Viene convocata in seduta ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal presidente mediante lettera ai soci, tramite messaggio di posta elettronica, anche ordinaria, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo dell'incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. È validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto: in seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. L'assemblea ordinaria dei soci:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal consiglio direttivo;
- b) discute ed approva il bilancio consuntivo del consiglio direttivo;
- c) elegge i membri del consiglio direttivo;
- d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'associazione;
- e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie. Per la validità dell'assemblea straordinaria devono essere presenti, in prima e seconda convocazione, che non può essere convocata nello stesso giorno della prima convocazione, il settantacinque per cento dei soci ordinari; a partire dalla terza convocazione almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritti. Le decisioni sono prese con la maggioranza a favore dei presenti e valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea ordinaria.

Art.6 Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri. L'assemblea dei soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del consiglio direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'associazione, assicurando comunque che in seno al consiglio direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili; viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un apposito verbale.

Art.7 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo:

- a) elegge nel proprio ambito il presidente;
- b) persegue le finalità sociali assumendo tutte le decisioni necessarie e adottando i comportamenti conseguenziali;
- c) elabora il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) amministra il fondo sociale;
- e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal presidente;
- f) convoca l'assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- h) delibera sull'ammissione od esclusione dei soci.

Art.8 Il Presidente

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo ed è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in caso di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime verranno immediatamente informati gli altri membri del consiglio direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il presidente presiede e convoca il consiglio direttivo, con le stesse modalità previste per l'assemblea dei soci, indirizza l'attività del consiglio direttivo e presiede l'assemblea dei soci. In caso di assenza od impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma spettano al socio più anziano in termini di vita associativa: in caso di parità, si passerà a valutare l'anzianità anagrafica.

Il presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni

- redige i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
- cura la tenuta dei registri contabili;
- controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'associazione, tenendone la contabilità e ne riferisce al consiglio direttivo;
- può dare incarichi agli altri membri del consiglio direttivo;
- ha accesso ai fondi dell'associazione depositati presso uno sportello bancario e/o postale.

Le funzioni qui elencate, per volontà del presidente, possono essere delegate a terzi, anche non soci.

TERZA PARTE – aspetti economici e patrimoniali.

Art. 9 Quota associativa annuale

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €10,00 (euro dieci) e sarà in seguito determinata dal consiglio direttivo.

Art.10 Rimborsi Spese Attività dei Soci

Per i soci che effettuano le attività in nome e per conto dell'associazione, per il presidente e per chi da questi è delegato, o dai soci e non soci che comunque si impegnano a prestare la loro opera a fini promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza, assegnati dal consiglio direttivo o, per delega dello stesso dal presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

Art. 11 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, indivisibile, è costituito:

- Dalle quote associative annuali;
- Dai contributi dello Stato e degli enti pubblici e privati, commerciali e non commerciali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- Proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- Dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- Da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
- Da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atti a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei soci. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:

- Prestazioni di servizi rese a enti pubblici o privati,
- Partecipazione a manifestazioni o iniziative promosse da enti pubblici o da privati;

L'associazione può accettare contributi provenienti da enti pubblici e/o privati in cambio di prestazioni, anche di natura informativa-anagrafica, può accettare sponsorizzazioni, può richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a consorzi tra enti e associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi e/o prestazioni non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'associazione, ai fini sociali deve considerarsi ente non commerciale.

Art.12 Esercizio Sociale e Finanziario.

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente attuata accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari. Il bilancio consuntivo, redatto dal consiglio direttivo, dovrà essere approvato entro 180 giorni dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Art.13 Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del consiglio direttivo previo ratifica dell'assemblea generale dei soci.

Art.14 Scioglimento dell'associazione

La decisione di scioglimento dell'associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad un'apposita assemblea straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri. In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale.

Art. 15 Disposizioni Finali

Il presente statuto strutturato in tre parti per complessivi 15 articoli è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.